Introduzione

L'economia, asserí sul finire dell'Ottocento uno dei suoi massimi cultori, Alfred Marshall, indaga i destini dell'umanità impegnata «negli affari ordinari della vita»¹. Questo libro, che scrive la storia dell'Inquisizione romana alla luce della sua gestione economica, getta dunque uno sguardo «ordinario» su un'istituzione che appare oggi, per diversi aspetti, eccezionale: la Congregazione della sacra romana e universale Inquisizione o Sant'Officio, creata nel 1542 per dirigere le attività di repressione dell'eterodossia religiosa principalmente nella penisola italiana, attraverso una estesa rete di tribunali locali. Ma è davvero importante studiare l'operato dell'Inquisizione attraverso la lente d'ingrandimento dell'economia? Non si rischia di banalizzarne il portato storico, diluendolo in incolori dettagli contabili? Prima di entrare nel merito del volume è necessario fornire una risposta a questi legittimi interrogativi, prendendo le mosse da alcuni brevi esempi.

Nel Capodanno 1749 l'inquisitore di Vicenza Angelo Gattelli chiuse il bilancio del suo tribunale per l'anno ormai trascorso. L'indomani inviò il conteggio dei ricavi e delle spese a Roma, unendovi una lettera che lamentava le difficili condizioni finanziarie in cui da anni era costretto a operare. Le entrate del Sant'Officio vicentino erano modeste e, a fronte delle spese, dopo piú di sei anni di titolarità il frate aveva dovuto ripianare personalmente un ingente debito nel frattempo accumulatosi. In piú, ricordava l'inquisitore ai suoi superiori, il nuovo anno avrebbe recato «una iminente grossa e inevitabile spesa, dovendo fare carcerare [...] Giovan Battista Carraro e Melchiorre Tanesco da Bassano, quali essendo miserabilissimi, come mi scrive il mio vicario di colà, doveranno essere a spese del Sant'Uffizio e caturati e condoti e mantenuti, Dio sa per quanto, e vi sarà una grossa spesa». Il podestà vicentino si era già detto pronto a procedere all'arresto degli accusati: non rima-

¹ Impiego la traduzione proposta in A. MARSHALL, *Principi di economia* (1890), Utet, Torino 1953, p. 1.

neva che dare «esecutione alle catture». Ciò avrebbe aperto nel magro bilancio del tribunale locale un nuovo e consistente capitolo di spesa, che minacciava di rivelarsi insostenibile. Il predicatore si appellava perciò «alla benignità e liberalità di codesta Suprema» Congregazione, e chiudeva la sua perorazione «passando al solito umile baccio del lembo della Sagra porpora»².

Questo asciutto documento, tramandatoci come allegato al bilancio finanziario oggi conservato nell'Archivio della Congregazione per la dottrina della fede, difficilmente incuriosirebbe chi scandaglia la storia dell'Inquisizione alla ricerca di avvincenti trame processuali o vivide biografie di giudici e imputati. Gattelli è solo uno fra i tanti inquisitori che, nell'epoca considerata da questo libro, condussero sul suolo italiano decine di migliaia di processi formali: tra i 50 000 e i 75 000, secondo le recenti stime di Andrea Del Col. I «miserabilissimi» Giovan Battista Carraro e Melchiorre Tanesco di Bassano del Grappa, cui la missiva fa fugace riferimento, erano soltanto due fra i molti - dai 200 000 ai 300 000, secondo le medesime stime - imputati dell'Inquisizione romana tra metà xvI e fine xvIII secolo³. Le doglianze del frate inquisitore mescolano e soppesano, sotto un velo d'indifferenza burocratica, drammatiche vicissitudini umane e opachi vincoli di bilancio. L'arresto, la detenzione e il processo di due miseri popolani, parrebbe, costituirono per lui principalmente grattacapi di ordine finanziario. Se quei grattacapi non fossero sussistiti, oggi però non disporremmo nemmeno della fredda citazione di guesti nomi. Il resoconto di Gattelli, sebbene dettato da «ordinarie» necessità di denaro, è una traccia che può aiutarci a riportare alla luce una vicenda completamente caduta nell'oblio. Infatti, se opportunamente indagati, gli archivi statali veneziani sono in grado di restituire le vicende di Carraro e Tanesco, che scopriamo essere semplici lavoranti in una bottega di cappellaio e in una tipografia, denunciati da alcuni conoscenti all'Inquisizione per abuso di sacramenti, dopo aver praticato e insegnato sortilegi amorosi che prevedevano l'impiego di particole consacrate⁴.

² ACDF, So, St.st., LL 5f, *Inquisizione di Vicenza*, inquisitore Angelo Gattelli, Vicenza, 2 gennaio 1749, con allegato bilancio per l'anno 1748.

³ Le stime complessive dell'attività del Sant'Officio tra Cinque e Settecento si trovano in A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Mondadori, Milano 2006, p. 779.

⁴ ASVe, Senato, Deliberazioni Roma "expulsis papalistis", filze 60 e 61, carte non numerate; ACDF, Decreta So, 1748, feria quarta, 12 giugno 1748, c. 1811. Ringrazio Fabiana Veronese per avermi segnalato questa documentazione. Un breve cenno all'attività di Angelo Gattelli si trova nella tesi di dottorato di ricerca discussa nell'anno accademico 2009-2010 di F. VERONESE, «Terra di nessuno». Misto foro e conflitti tra Inquisizione e magistrature secolari nella Repubblica di Venezia (XVIII sec.), Università Ca' Foscari, Venezia, Dottorato

Partendo da una breve missiva allegata a dati di bilancio, lo storico può trarre molteplici indizi e ampliare le sue ricerche ad altri aspetti dell'attività inquisitoriale. Le carte necessarie a tutelare gli interessi economici degli Stati, delle istituzioni e dei singoli individui sono state conservate con grande attenzione e con criteri particolarmente severi, e anche il Sant'Officio le archiviò per secoli e se ne serví per sorvegliare l'andamento dei propri conti, certificare la proprietà di beni immobili, dimostrare antichi godimenti di rendite e benefici di cui esso e i suoi tribunali erano titolari. Ciò non sempre è accaduto per gli incartamenti processuali, per i verbali delle testimonianze e delle torture, per le sentenze e le abiure: documenti che parvero in passato più complessi e meno urgenti da ordinare, salvaguardare, copiare, trasmettere, rivelandosi inoltre più difficili da sottrarre alla volontà di distruzione di coloro che, fossero essi eredi delle vittime o dei giustizieri, avevano qualcosa da temere dalla storia⁵.

La lettera scritta dall'inquisitore di Vicenza nel Capodanno 1749 apre un secondo ordine di considerazioni, ricordando che l'attività del Sant'Officio era soggetta, in misura rilevante, a vincoli di denaro. Come vedremo, i tribunali del Sant'Officio, seguendo un modello ereditato dal Medioevo, erano finanziariamente autonomi e gestivano in forma largamente indipendente i propri assetti di bilancio. I costi sostenuti da Gattelli per l'arresto e la spedizione della causa contro i due miserabili non sarebbero stati coperti da assegnazioni annuali di denaro o da ripianamenti «a piè di lista» da parte della Santa Sede, come saremmo indotti a pensare assimilando la struttura dell'Inquisizione a quella dell'odierna amministrazione statale della giustizia. Fatte salve concessioni eccezionali, quei costi sarebbero invece stati ripagati con i redditi e il patrimonio che il tribunale di Vicenza aveva ottenuto o accumulato nel corso dei secoli. Nel caso tali risorse si fossero rivelate insufficienti, com'era accaduto a Gattelli negli anni precedenti, era l'inquisitore stesso a dovervi far fronte, impiegando sostanze personali o del convento che normalmente lo ospitava. Giorno dopo giorno, i giudici della

di ricerca in Storia sociale europea dal Medioevo all'Età contemporanea, XXI ciclo, tutor G. del Torre, pp. 156-57.

⁵ Sulla storia e lo stato attuale delle fonti archivistiche sull'Inquisizione romana si può iniziare da A. DEL COL e G. PAOLIN (a cura di), *L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, Atti del seminario internazionale (Trieste, 18-20 maggio 1988), Del Bianco, Udine 1991; *L'inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, tavola rotonda nell'ambito della Conferenza annuale della ricerca (Roma, 24-25 giugno 1999), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 2000; E. BONORA, *L'archivio dell'Inquisizione e gli studi storici: primi bilanci e prospettive a dieci anni dall'apertura*, in «Rivista storica italiana», n. 120 (2008), pp. 968-1002.

fede dovevano quindi sorvegliare attentamente i costi delle loro decisioni d'intervento. Le indagini, le testimonianze, gli arresti, la prigionia degli imputati, le sentenze emanate e ogni altra operazione connessa alle procedure inquisitoriali finivano inevitabilmente per essere sottoposti a un'attenta valutazione del rapporto fra i costi sostenuti e i benefici raggiungibili. Gli imputati benestanti erano chiamati a sostenere in prima persona le spese legate alla loro prigionia e quindi a contribuire direttamente all'azione di tutela dell'ortodossia religiosa; la persecuzione di rei «miserabilissimi», come Battista Carraro e Melchiorre Tanesco, rappresentava invece per il Sant'Officio vicentino una perdita finanziaria secca. Anche dal lato delle entrate di denaro, gli inquisitori erano chiamati non solo all'accorta amministrazione delle rendite e delle proprietà loro assegnate, ma a incrementare le risorse a loro disposizione, per aumentare le potenzialità d'azione dei loro uffici. Comunemente, ciò avveniva tramite investimenti in proprietà immobiliari – gestite direttamente dagli inquisitori stessi con salariati o affidate a terzi, affittuari o mezzadri -, in titoli pubblici o bancari, nella concessione di prestiti ai singoli o alle comunità, oppure ritraendo denaro direttamente dall'attività giudiziaria, attraverso la fulminazione di pene pecuniarie e le confische di proprietà appartenute ai condannati.

L'attività quotidiana dell'Inquisizione vide dunque uno stretto, e storicamente critico, intreccio fra il perseguimento della sua missione, la salvaguardia dell'integrità e della purezza del patrimonio dogmatico cattolico, e l'attenta gestione dell'esercizio economico che di tale missione rappresentava un prerequisito irrinunciabile in termini di efficacia e continuità. Non bisogna dimenticare che gli aspetti piú, per cosí dire, clamorosi dell'azione del Sant'Officio, rimasti indelebilmente scolpiti nella memoria documentaria in forma d'indagini, arresti, interrogatori, torture, condanne, abiure forzate, imprigionamenti e roghi, necessitavano di risorse, ebbero dei costi e talvolta produssero dei ricavi. «Il fare tante cause, e dare sodisfatione alli oficiali, ministri, e servitori dell'Officio non si può fare bene, con sí puoca entrata», lamentava per esempio, scrivendo a Roma negli anni Venti del Seicento, l'inquisitore di Bergamo⁶: rammentando ai suoi superiori che l'efficiente esercizio dell'officium fidei necessitava di ingenti risorse e che, in loro mancanza, la sua attività era esposta ai mutevoli e complicati equilibri che da sempre si instaurano, nella storia dell'umanità, tra vincoli materiali e possibilità di azione.

⁶ ACDF, So, St.st., GG 3c, c. 86r, Bergamo, 13 aprile 1622.

L'Inquisizione romana di età moderna fu un'organizzazione complessa, la cui giurisdizione si estendeva virtualmente a tutta la cattolicità, sebbene di fatto essa si esercitasse principalmente sul territorio continentale italiano. La Sicilia e la Sardegna furono infatti sottoposte alla giurisdizione dell'Inquisizione spagnola. Al vertice della macchina inquisitoriale era posta la Congregazione del Sant'Officio, commissione istituita da papa Paolo III e formata da un numero variabile di cardinali inquisitori che si riuniva più volte alla settimana anche alla presenza del pontefice, assumendo le decisioni strategiche. Si trattava di un «primo motore immobile» entro una costellazione di tribunali, detti locali o periferici, che tra xvI e xvIII secolo furono in parte ricalcati su quelli istituiti nel corso del Medioevo e in parte creati ex novo⁷. La «Suprema» congregazione agiva sia come tribunale inquisitoriale di ultima istanza, avocando a sé la decisione finale di processi di particolare rilevanza o complessità iniziati in sede locale, sia aprendo autonomamente fascicoli di inchiesta attraverso un commissario o giudici appositamente nominati. Per tutte le questioni connesse con la salvaguardia della fede cattolica, il dicastero romano interloquiva direttamente con gli inquisitori locali e le altre cariche ecclesiastiche e secolari coinvolte nell'azione della giustizia di fede: i nunzi apostolici, i vescovi, gli stessi principi e gli esponenti di vertice delle repubbliche, le strutture governative e amministrative degli Stati in cui era suddivisa l'Italia di Antico Regime.

Anche le decisioni fondamentali di ordine economico erano prese all'interno della Congregazione capitolina, che governava la struttura complessiva tramite la continua sorveglianza delle maglie territoriali e oculati interventi *ad hoc*. Come vedremo nel corso del volume, i tribunali locali detenevano ampi margini di autonomia gestionale e dovevano periodicamente rispondere degli esiti finanziari della loro amministrazione. Roma, a sua volta, vigilava con continuità e puntuale attenzione sulle decisioni economiche assunte dai propri inquisitori. Nei primi giorni del marzo 1626, per esempio, il giudice di fede di Mondoví (Cuneo) ricevette questa breve missiva:

Accuso a vostra reverenza la ricevuta delle sentenze et abiure delli due calvinisti da Mompolieri [sic per Montpellier]. Al padre inquisitore di Saluzzo ho di già dati gli ordini opportuni perché a lei rimetta le scritture necessarie nella causa di Moisè Leonillo hebreo carcerato costí. Nel provedere cotesta Inquisitione de' mobili, com'illa scrive haver fatto in parte, ricordo à vostra

⁷ Per la suggestiva metafora cfr. P. SIMONCELLI, *Inquisizione romana e Riforma in Italia*, in «Rivista storica italiana», n. 1 (1988), pp. 5-125, in particolare p. 9.

reverenza l'andar riservato con riguardo alla necessità dil provedere, et all'entrate di cotesta inquisitione, avertendo di non far debito⁸.

La lettera affiancava sbrigativamente il riferimento ad alcune fra le piú rilevanti e temibili attività di un tribunale di fede - qui riguardanti la roccaforte ugonotta di Montpellier, assediata e conquistata dal re di Francia Luigi XIII quattro anni prima, e la consistente presenza ebraica secentesca nel ducato dei Savoia – ad ammonizioni di parsimonia nel rinnovo dell'arredamento del piccolo tribunale locale, mosse dal timore che i conti dell'inquisitore piemontese potessero sbilanciarsi verso il passivo. Un'analoga comunicazione spedita da Roma l'anno successivo, diretta questa volta verso Novara, esordiva avvertendo l'inquisitore che il vescovo era stato invitato ad «avverti[re] i curati, che si astenghino di assolvere indifferentemente quelli, che ricusano di denuntiare gli heretici, o sospetti di heresia [...] essendo tale assolutione riservata», precisando subito dopo: «Quanto al pagamento, che devono fare a cotesta Inquisizione i Padri delle Grazie di Milano, et li sostituti da loro, essendo, com'ella scrive, giunto il tempo destinato al pagamento, potrà vostra reverenza astringerli a soddisfare avanti al giudice competente»⁹. La disamina di un aspetto fondamentale e delicatissimo del meccanismo repressivo - la proibizione ai parroci di assolvere in confessione sacramentale i penitenti sospetti di eresia o di protezione di eretici – si abbinava anche qui scioltamente alla formulazione di un indirizzo di ordine economico. L'inquisitore novarese era invitato a perseguire un ente debitore, un convento del suo stesso Ordine e sede inquisitoriale quale era Santa Maria delle Grazie di Milano, per assicurare la continuità delle entrate finanziarie del tribunale di cui deteneva la titolarità.

Fu il modello organizzativo stesso del Sant'Officio, stabilitosi nel corso del Cinquecento, a rendere inestricabile il nesso fra attività giudiziaria e gestione di bilancio. La Congregazione del Sant'Officio aveva propri bilanci autonomi e specifiche fonti di entrata. Non garantendo la salute economica dei tribunali periferici, essa costringeva gli inquisitori alla limitazione delle spese, obbligandoli a dedicare tempo ed energie alla preservazione, se non all'incremento, delle proprie entrate. L'inquisitore divenne in tal modo una sorta d'imprenditore: incrementando i propri introiti, poteva esercitare la sua funzione con maggior efficacia e migliorare le proprie condizioni materiali e di servizio; diminuendoli, sarebbe stato necessariamente costretto a ridimensionare il

⁸ BAV, Barb. Lat. 6334, c. 55v, Roma, 7 marzo 1626.

⁹ BAV, Barb. Lat. 6335, c. 32*r-v*, Roma, 6 febbraio 1627.

suo raggio d'intervento o a iniettare nelle casse dell'ufficio altro denaro, compromettendo il suo tenore di vita, la sua reputazione personale, l'efficacia della sua azione di contrasto all'eresia. Sarà dunque necessario riflettere attentamente sulle vicende e sulle ricadute complessive del modello gestionale dell'Inquisizione, fondato sull'autonomia di bilancio dei singoli tribunali periferici e sulla limitatezza delle risorse a loro disposizione. Un modello che certamente presentò delle ricadute importanti sul funzionamento, l'efficacia e la continuità d'azione del Sant'Officio lungo i secoli dell'età moderna, sebbene sia ancora, com'è stato autorevolmente sottolineato, quasi del tutto sconosciuto¹⁰.

La storia economica dell'Inquisizione moderna non si esaurisce però nella storia della costruzione del suo modello gestionale, né nella analisi delle ricadute dirette di quel modello sul comportamento degli inquisitori e sul funzionamento dei tribunali di fede. Come mostreremo nel corso del libro, le modalità di raccolta del danaro necessario a far funzionare la macchina del Sant'Officio, a partire dalle pene pecuniarie e dalle confische dei beni dei condannati, produssero una incessante opera di costruzione della reputazione e del consenso pubblico, moltiplicando cosí l'efficacia della sua azione di repressione dell'eresia. Il tema della confisca dei beni è stato recentemente posto al centro d'importanti ricerche, che ne hanno anche approfondito le premesse teologico-giuridiche e

¹⁰ Cfr. A. PROSPERI, Il «budget» di un inquisitore: Ferrara 1567-1572, in «Schifanoia», n. 2 (1987), pp. 31-40, ora in ID., L'inquisizione romana. Letture e ricerche, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2003, pp. 125-40; ID., Per una storia dell'Inquisizione romana, in DEL COL e PAOLIN (a cura di), L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna cit., pp. 27-64, ora in ID., L'inquisizione romana cit., pp. 29-68, in particolare p. 34; ID., Prefazione a M. BE-NEDETTI, Inquisitori lombardi del Duecento, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2008, pp. IX-XII, volume che affronta con estrema originalità questioni fondamentali di storia finanziaria dell'Inquisizione medievale; J. TEDESCHI, New Light on the Organization of the Roman Inquisition, in «Annali di storia moderna e contemporanea», n. 2 (1996), pp. 265-74; V. LAVENIA, I beni dell'eretico, i conti dell'inquisitore. Confische, Stati italiani, economia del sacro tribunale, in L'inquisizione e gli storici cit., pp. 47-94; ID., Gli ebrei e il fisco dell'Inquisizione. Tributi, espropri e multe tra '500 e '600, in Le inquisizioni cristiane e gli ebrei, Tavola rotonda nell'ambito della Conferenza annuale della ricerca (Roma, 20-21 dicembre 2001), Accademia nazionale dei Lincei, Roma 2003, pp. 325-56; DEL COL, L'Inquisizione in Italia cit., pp. 141 sgg. e 755 sgg.; V. LAVENIA, «Struttura economica: Inquisizione romana», in Dizionario storico dell'Inquisizione, diretto da A. Prosperi, con la collaborazione di V. Lavenia e J. Tedeschi, Edizioni della Normale, Pisa 2010, vol. III. S. PEYRONEL RAMBALDI, Introduzione, in EAD. (a cura di), I tribunali della fede. Continuità e discontinuità dal Medioevo all'età moderna, Claudiana, Torino 2007, pp. 5-17, in particolare p. 7, e G. G. MERLO, Problemi documentari dell'Inquisizione medievale in Italia, ibid., pp. 19-30, in particolare p. 28, hanno richiamato la necessità di spogli sistematici di fondi archivistici in grado di illuminare le procedure di confisca dei beni appartenuti a eretici. Emblematicamente uno fra i più recenti volumi di sintesi dedicato all'Inquisizione romana, C. F. BLACK, *The Ital*ian Inquisition, Yale University Press, New Haven - London 2009 (trad. it. Storia dell'Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censure, Carocci, Roma 2013) non dedica attenzione agli aspetti economici.

hanno ripercorso le collaborazioni e le controversie intercorse fra Inquisizione e autorità secolari nel loro svolgimento e spartizione. Da questi studi emerge che le confische rappresentarono per il Sant'Officio una rilevante fonte di entrata e di negoziazione politica presso i governi locali¹¹.

In questo volume vedremo, però, che le confische e le altre pene pecuniarie furono, per gli inquisitori, ben piú che una fonte di denaro. Anzitutto esse costituirono un agile strumento di amplificazione del potere della giustizia di fede, la quale, deprivando persone di tutti i ceti sociali delle proprie sostanze e spezzando la trasmissione ereditaria di casate di grande prestigio e visibilità, sanciva tangibilmente la propria supremazia su alcune delle piú antiche e prestigiose istituzioni sociali dell'Antico Regime: la persistenza del cognome, la conservazione unitaria e la trasmissione intatta del patrimonio alle generazioni successive. In piú, la procedura di confisca dava agli inquisitori l'opportunità di procurarsi informazioni non emerse nell'ambito del processo già concluso e aprire, cosí, nuove procedure offensive. Vedremo poi che le pene pecuniarie costituirono un cruciale strumento di alleanza e di dialogo – anche, ma non solo, nei termini della contesa – fra tribunali ecclesiastici e autorità secolari che avevano il compito di spedire materialmente le procedure di incameramento dei beni. Chiusa la fase del processo inquisitoriale, condotto da autorità ecclesiastiche sotto un manto di segretezza difficilmente penetrabile, la giustizia di fede al momento della confisca si schiudeva alla piena visibilità sociale e dialogava compiutamente con le autorità secolari, sviluppando un linguaggio politico e un progetto repressivo comuni.

Va infine ricordato che, nel pressoché totale naufragio dei documenti prodotti dai tribunali di fede della penisola italiana, gli incartamenti elaborati ai fini della riscossione di pene pecuniarie possono costituire una fonte storica rilevante per lo studio dell'Inquisizione nel suo complesso. Solo un sottile fascicolo di metà Seicento che documenta la confisca post mortem dei beni di due donne, Anna Maria Pamolea e la sua domestica Margaritta Martignone, consente per esempio oggi di stabilire che esse furono arse per stregoneria a Milano nel 1641, dopo piú di quattro anni di reclusione in Santa Maria delle Grazie¹². Il freddo resoconto dell'inca-

¹¹ Cfr. LAVENIA, I beni dell'eretico, i conti dell'inquisitore cit.; ID., Gli ebrei e il fisco dell'Inquisizione cit.; ID., L'infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età moderna, il Mulino, Bologna 2004; ID., «Confisca dei beni», in Dizionario storico dell'Inquisizione cit., vol. I.

¹² ASM, *Fondo Finanze*, serie *Confische* (d'ora in avanti Fc), b. 2166, fasc. 1, sottofasc. 1, verbale di interrogatori aperto il 15 novembre 1641, fogli non numerati. Ho discusso le po-

meramento dei loro beni, avviato dalle autorità ducali ambrosiane il giorno dopo l'esecuzione, permette cosí di gettare una seppur debole luce sulle loro vicende. La giovane Anna Maria Madrillos, figlia di Hernandez, castellano spagnolo di Mezzo, nei pressi di Bellinzona, «pigliata per innamoramento» da un Benedetto Pamolea, di cui era rimasta vedova, aveva tre figli. Imprigionata dal Sant'Officio, aveva affidato il piccolo Benedetto a un filatore, che da anni le portava in casa la seta da lavorare. Grazie ai verbali di confisca dei beni di Anna Maria, aperti dopo il suo dagli ufficiali della magistratura secolare competente, possiamo riascoltare, con qualche approssimazione burocratizzante, alcune parole che il filatore pronunciò nel novembre 1641.

Ho conosciuto detta Pamolea et anco la detta Margaritta sua serva, e questo sarà quattr'anni in circa, poiché un mese prima che andasse in prigione nel Santo Offitio gli davo della seta da lavorare, essendo che io faccio il filatore, solo consignavo ad una tal Sabetta altra sua serva dall'hora, ma questa Margaritta l'ho conosciuta solo in prigione, anzi mentre detta Anna Maria era in prigione mi mandò a dimandare il padre priore delle Gratie, et mi disse che tenissi conto dilla sua casa, et di un suo figliolo nominato Benedetto, qual anco al presente tengo in casa mia¹³.

La deposizione del filatore Francesco Ferrari evidenzia un'inaspettata permeabilità delle carceri dell'Inquisizione, grazie alla quale la prigioniera affidava al priore conventuale domenicano
dei messaggi riguardanti l'amministrazione della casa e il mantenimento del figlio. La medesima documentazione chiarisce inoltre che Benedetto, nei lunghi anni in cui la madre si difese invano
dall'accusa di stregoneria, fu sostentato tramite la vendita delle
proprietà di Anna Maria e sotto vigile sorveglianza dell'inquisitore.
Questi, di fatto, già ben prima di averla condannata al rogo agí come rappresentante legale della prigioniera, anche impossessandosi di titoli di proprietà tra cui il testamento del marito defunto¹⁴.
Il giudice ecclesiastico, in tal modo, poté intervenire su tempi e
modi di vendita del patrimonio dell'inquisita, giocando un ruolo

tenzialità storiografiche degli incartamenti di confisca in G. MAIFREDA, *Culture popolari e culture dello scambio in età preindustriale. Idee per una ricerca*, in «Studi storici Luigi Simeoni», n. 56 (2006), pp. 295-332, cui per brevità mi permetto di rimandare.

¹³ ASM, Fondo Finanze, Fc, b. 2166, fasc. 1, sottofasc. 1, verbale di interrogatori aperto il 15 novembre 1641, fogli non numerati.

[&]quot;«Ho fatto molte spese, – affermò il filatore Francesco Ferrari, – et ho qui tutta la robba contenuta in detto inventario, fuorché di quella mandata alla detta signora Anna Maria, della quale il detto padre inquisitore dice di havere tenuto conto. *Dicens* Io tengo in casa il figliolo, et detto padre inquisitore mi l'ha fatto consegnare con le dette robbe per mantenerlo dicendo che havevo [sic] il testamento di suo padre, qual era padrone del tutto, e lei [Anna Maria] era tutrice [...] et il padre inquisitore mi ha detto, che il tutto era di detto Pamoleo come appare dal testamento che era presso di lui» (cfr. ibid., cc. 4v-5r).

sottile nella regolazione delle sue dinamiche familiari e relazionali. Comprendere i modi attraverso cui una donna accusata di stregoneria affrontò, per dirla con Marshall, gli «affari ordinari della vita», consente di svelare il ruolo inaspettatamente pervasivo svolto dall'inquisitore, ben al di fuori dei limiti canonici del processo offensivo. Attorno alla relazione fra giudice e imputata s'illumina un intero spazio sociale.

GERMANO MAIFREDA

14 novembre 2013.